

L'8 dicembre la Commissione Europea ha pubblicato la Raccomandazione C (2022) 8987 "Sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione".

La base giuridica dell'atto è indicata nell'art. 292 del TFUE, secondo il quale " ...La Commissione, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dai trattati, adottano raccomandazioni".

Secondo l'art. 288 del TFUE, ultimo comma, le raccomandazioni, così come i pareri, non sono atti vincolanti.

La Raccomandazione 8987 si segnala perché, pur non essendo le materie "esecuzione penale" e "ordinamento penitenziario" tra quelle di competenza dell'Unione e non potendo perciò essere emanato un atto normativo vincolante quale una direttiva, essa considera che gli strumenti di reciproco riconoscimento e di cooperazione penale - primo fra tutti il mandato di arresto europeo - funzionano se, e solo se, la reciproca fiducia tra ordinamenti si traduce in garanzie reali e il più possibile omogenee e non in mere affermazioni prive di successiva applicazione negli Stati membri.

Nessuna disposizione dei Trattati vigenti attribuisce all'Unione la competenza in materia di condizioni minime organizzazione penitenziaria: e - come detto - senza una attribuzione specifica non può essere adottato un strumento normativo vincolante: gli artt. 82 e 83 del TFUE - rimasti peraltro in buona parte non attuati nel corso delle ultime legislature - contemplano infatti la possibilità di emanare norme comuni minime ma limitatamente ai "diritti della persona nella procedura penale", e sarebbe stata necessaria un'interpretazione ardita ed evolutiva di questa disposizione per farla ritenere applicabile anche ai diritti della persona condannata ed in esecuzione di pena.

Peraltro, come ricorda la Commissione nella sua Raccomandazione, da un lato si registra in molti paesi un ricorso eccessivo alla custodia cautelare, dall'altro le condizioni di esecuzione delle pene detentive, tra sovraffollamento, carenza di spazi e mancanza di attività di interazione sociale, presentano rilevanti problemi che hanno dato luogo a pronunce delle due Corti europee: la Raccomandazione, nel ricordare la disciplina più volte ribadita dai giudici, dovrebbe perciò anche agevolare l'esecuzione dei mandati d'arresto europei ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo, nonché il riconoscimento delle sentenze e l'esecuzione delle pene ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.

La Raccomandazione ricorda in proposito che "La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto, nella sentenza *Aranyosi/Căldăraru* e in sentenze successive, l'importanza delle condizioni di detenzione nel contesto del riconoscimento reciproco e dell'applicazione della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata in merito all'impatto di condizioni di detenzione inadeguate sul funzionamento del mandato d'arresto europeo."

Il sistema del riconoscimento reciproco rischia perciò di incepparsi pericolosamente nel caso in cui in uno o più Paesi membri gli standard minimi sulle condizioni di detenzione non vengano rispettati, il che sarebbe un passo indietro inaccettabile.

**Ignazio Patrone**